

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 790

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1996

—————

Divieto per le pubbliche amministrazioni di pretendere la
certificazione di esistenza in vita delle persone beneficiarie
di pensioni e di rendite vitalizie

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'enorme mole di lavoro che incombe su enti ed amministrazioni pubbliche è la principale causa della richiesta di una intensa partecipazione alla fase istruttoria dei procedimenti amministrativi da parte dei cittadini. Molto spesso gli uffici pubblici sono costretti a chiedere all'utente una completa documentazione attestante il rispetto di tutte le condizioni previste dalla legge per l'erogazione dei servizi. Questa prassi potrebbe essere ovviata da un più efficiente collegamento tra gli uffici, in grado di garantire un rapido scambio di notizie ed informazioni all'interno della pubblica amministrazione. Su questa materia si confrontano in questi anni lo Stato, le regioni e gli enti locali, che stanno lentamente dando attuazione alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Molte procedure sono state semplificate e rese trasparenti, mentre si è data piena attuazione alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, consentendo agli interessati di autocertificare qualità personali, stati o fatti di cui siano a diretta conoscenza. Malgrado questi enormi progressi, voluti dal legislatore ed accolti con entusiasmo in tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche, rimangono ancora alcune sacche di insensibilità da parte di alcuni uffici, che, applicando rigorosamente i regolamenti interni, continuano a pretendere certificazioni inutili o comunque relative a fatti e circostanze facilmente verificabili d'ufficio. Da questo onere risultano particolarmente gravate le persone anziane, che sono state chiamate recentemente a dichiarare se fossero o meno invalide, se percepissero altra pensione, se avessero diritto all'assistenza sanitaria ed altre circostanze, peraltro difficili

da individuare. Molto spesso è capitato che dichiarazioni errate, rilasciate in buona fede, hanno provocato ingiusti danni e ritardi alle persone anziane titolari di pensioni e rendite vitalizie. La presente proposta, lungi dall'affrontare il tema nel suo complesso, vuol porre rimedio ad una particolare procedura, nella quale si configurano elementi di insensibilità e disumanità da parte degli uffici pubblici: la richiesta, rivolta alle persone anziane, di provare periodicamente il fatto che siano ancora vive. Il certificato di esistenza in vita viene richiesto ai titolari di trattamento pensionistico maturato all'estero, a coloro che incassano pensioni e rendite vitalizie tramite persona delegata, ed in altri casi in cui l'anzianità dell'interessato lasci temere alla pubblica amministrazione una truffa, consistente nella riscossione della pensione dopo il decesso dell'avente diritto. Questo timore, peraltro fondatissimo, da parte della pubblica amministrazione, costringe molte persone anziane ad uno stillicidio che, psicologicamente e moralmente, determina un confronto crudo con l'imminenza della morte: una tortura in più che un Paese civile e progredito potrebbe facilmente evitare, destinando qualche risorsa a costruire un sistema informativo efficiente tra l'anagrafe e gli uffici pagatori di pensioni e rendite vitalizie.

In tale ottica, l'articolo 1 del presente disegno di legge stabilisce il divieto per le pubbliche amministrazioni di pretendere il certificato di esistenza in vita dai beneficiari di pensioni e rendite vitalizie.

L'articolo 2 dispone che i dati relativi alla situazione anagrafica dei beneficiari di pensione siano desunti annualmente dagli uffici pagatori, sulla base delle risultanze degli elenchi in possesso dei comuni. Per le pen-

sioni maturate all'estero si fa riferimento ai compiti degli uffici diplomatici.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti da tale procedura d'ufficio.

La presente proposta si pone quale obiettivo, limitato e ben individuato, l'eliminazione di una procedura che dimostra insensibilità da parte della pubblica amministrazione e può essere facilmente sostituita da un semplice accertamento d'ufficio. Inoltre, la pubblica amministrazione rimarrebbe comunque tutelata dalla legge penale, che punisce la persona che riscuote tramite delega somme non spettanti al dante causa e prevede la ripetizione delle somme illecitamente percepite, comprensive di rivalutazione monetaria ed interessi. È disumano che la pubblica amministrazione richieda soltanto alle persone anziane il certificato di esistenza in vita; se si seguisse questo principio, ogni qual volta una qualunque operazione dovesse essere eseguita per delega, si dovrebbe sempre allegare la certificazione di esistenza in vita del delegante. I casi del genere, nell'ambito dei procedimenti amministrativi, sono migliaia. Non è giusto che tale certificazione sia richiesta, quindi, soltanto a quelle persone che più delle altre ne subiscono, oltre che un danno derivante da una inutile perdita di tempo e di denaro, anche tutte le conseguenze psicologiche e morali.

Per non parlare di ciò che accade quando il pensionato dimentica di produrre il certificato di esistenza in vita nel corso dell'anno o non è in grado di presentarsi personalmente allo sportello! La pensione o la rendita vitalizia non viene pagata, anche quando essa rappresenta il minimo indispensabile per la sopravvivenza di una persona ammalata e indifesa. Non basta la certificazione medica o la presenza di testimoni: l'amministrazione richiede il certificato o la presenza del titolare della pensione.

L'unica soluzione radicale e definitiva a questa assurda procedura è quindi l'introduzione dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di richiedere d'ufficio la prova di esistenza in vita del beneficiario di pensione o di rendita vitalizia. La sollecita approvazione da parte del Parlamento del presente disegno di legge potrebbe essere, quindi, un importante segnale di attenzione alla qualità della vita delle persone anziane.

La presente proposta fa parte integrante di un progetto legislativo complessivo destinato a ridare importanza e rilievo al valore culturale e sociale della vita dell'anziano. Si tratta di un obiettivo che questo Parlamento deve perseguire con molta determinazione, offrendo alle generazioni future un sistema che consenta ad ogni essere umano di vivere pienamente la propria esperienza durante un arco temporale che si sta progressivamente allungando. Inserire pienamente gli anziani nel sistema sociale non potrà che essere esempio di civiltà per il nostro Paese e per tutta la comunità internazionale. È per questi motivi che si rappresenta al Parlamento la necessità di approvare tempestivamente il presente disegno di legge e gli altri ad esso collegati, relativi ad una delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi sulla condizione dell'anziano, all'istituzione della Consulta nazionale degli anziani, alla concessione di contributi ed agevolazioni per la promozione delle attività di primario interesse degli anziani, ad una modifica al codice penale in materia di prevenzione e repressione dei delitti commessi contro le persone anziane, all'istituzione di un sistema informativo di comunicazione privilegiata tra anziani e pubblica amministrazione e ad una legge-quadro in materia di interventi in favore degli anziani. Sette proposte per proteggere, per difendere, per tutelare e per valorizzare le persone anziane nel nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Divieti)

1. Agli enti e alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è fatto divieto di richiedere l'esibizione del certificato di esistenza in vita alle persone beneficiarie di pensioni, di rendite vitalizie e di altre erogazioni dovute dagli enti e dalle amministrazioni medesime, anche se riscosse tramite delega.

2. Per gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1, è fatto salvo il diritto di pretendere la ripetizione delle somme, comprensive di rivalutazione monetaria ed interessi legali, da parte di chi le abbia illecitamente percepite in data successiva alla morte accertata del beneficiario.

3. L'ente o l'amministrazione pubblica che accerti il pagamento di somme in favore di persona deceduta ha l'obbligo, in ogni caso, di trasmettere denuncia circostanziata all'autorità competente, al fine di accertare la sussistenza di più gravi reati.

Art. 2.

(Procedura d'ufficio)

1. Gli enti e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione dell'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, provvedono comunque ad inviare all'anagrafe dei comuni di residenza un elenco, aggiornato mensilmente, dei beneficiari di pensioni, rendite vitalizie o altre erogazioni dovute dagli enti e dalle amministrazioni medesime. L'anagrafe

dei comuni provvede tempestivamente a comunicare a detti enti ed amministrazioni l'avvenuto decesso di persone incluse nell'elenco.

2. Per i trattamenti pensionistici maturati all'estero e riscossi in Italia da cittadini italiani, gli uffici consolari italiani all'estero provvedono ad inviare all'anagrafe dei comuni di residenza un elenco, aggiornato mensilmente, dei beneficiari di pensioni estere. L'anagrafe dei comuni interessati comunica tempestivamente agli uffici consolari italiani all'estero l'avvenuto decesso di persone incluse in detti elenchi. In mancanza di tale comunicazione, gli uffici consolari italiani all'estero trasmettono d'ufficio ai competenti enti stranieri, secondo la periodicità richiesta da ciascuno Stato estero, i documenti prescritti per l'attestazione dell'esistenza in vita dei beneficiari di pensioni estere.

Art. 3.

(Norme finali)

1. L'articolo 2 si applica a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

